



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

AREA 3

**Struttura sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro – Servizi ambientali
Ufficio per le Politiche abitative - Servizio casa**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO
DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO**

IL COMUNE

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020 n. 255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 6 agosto 2020;

VISTA la deliberazione n. 409 del 25 giugno 2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 6 luglio 2021, con la quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2020;

VISTA la deliberazione n. 950 del 16 dicembre 2021, riguardante la destinazione del Fondo 2021, ad integrazione delle risorse già individuate;

VISTA la nota esplicativa della Direzione regionale per le politiche abitative, Area edilizia sovvenzionata, prot. 831266 del 01/09/22.

RENDE NOTO

Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021.

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di “bando aperto” al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.

REQUISITI

Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;



- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

I requisiti per l'accesso al contributo sono i seguenti:

1. cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
2. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto di sfratto da almeno un anno;
3. reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
4. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

ovvero:

5. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità senza citazione per la convalida;

ovvero:

6. essere destinatario di una diffida al pagamento della morosità da parte del proprietario dell'alloggio.

Nei casi di cui ai precedenti punti 5. e 6. è necessaria autocertificazione nella quale è dichiarata, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020;

Il Comune verifica che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Inoltre si ribadisce quanto previsto dalla lettera e) del punto 3, dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/21, la quale stabilisce che:



- è comunque ricevibile la richiesta di contribuzione avanzata da coloro che anche in possesso di semplice diffida dichiarano redditi annui inferiori rispetto alle soglie indicate alla lettera a) del punto 3, dello stesso Allegato A alla D.G.R. n. 409/21, anche se non rilevabile la riduzione del 20% rispetto all'anno precedente, nel caso in cui non sia possibile determinare l'ISEE corrente;
- il contributo può essere concesso anche a coloro che abbiano già usufruito del sostegno previsto da precedenti bandi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello reperibile sul sito istituzionale del Comune di Velletri. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall'inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata al Protocollo Generale del Comune di Velletri o spedita a mezzo raccomandata postale A/R.

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve essere trasmessa utilizzando il modello allegato al presente bando e deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
2. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
3. attestazione ISE o ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità;
4. copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
5. copia della citazione per la convalida di sfratto (*per coloro che sono destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida*);
6. Copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. (*per coloro che sono destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, senza citazione per la convalida*);
7. Copia della diffida al pagamento della morosità da parte del proprietario dell'alloggio e autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. (*per coloro che sono destinatari di una diffida al pagamento della morosità da parte del proprietario dell'alloggio*);
8. Autocertificazione della quota destinata alla locazione nel reddito di cittadinanza.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell'ottenimento del contributo.

CONTRIBUTO

Per l'inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:

1. a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;



2. a differire l'esecuzione del provvedimento di sfratto, qualora il proprietario dell'immobile lo consenta, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa;
3. ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
4. ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato;
5. a sanare, anche in parte, la morosità incolpevole, sulla base dell'attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità, avendo subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20% (può richiedere tale contributo anche chi non è destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto).

ENTITA' DEI CONTRIBUTI

L'entità dei contributi è stabilita al punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021:

- a) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) fino a un massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato;
- e) fino ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone per sanare, anche in parte, la morosità sulla base dell'attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità.

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto e comunque l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00).

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio.

L'entità dei contributi è fissata dal Comune fino al tetto massimo stabilito nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021.

Il Dirigente dell'Area 3
(ing. *Maria Maietta*)

